

## **Regolamento per la tutela e la valorizzazione dei prodotti tipici locali e per la istituzione del marchio De.Co.**

### **Art. 1**

#### *Finalità e ambito di applicazione*

1. Il Comune individua, ai sensi dell'art. 3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, tra i propri fini istituzionali anche, in particolare, l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma di intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro alimentari riferite a quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tale, meritevoli di valorizzazione.
2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione.
3. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:
  - a. dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro alimentari e loro tradizionali lavorazioni a confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica e di promuoverne la protezione delle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni agro alimentari e di un registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine);
  - b. dell'assunzione – nella fattispecie di prodotti agro alimentari che ha motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti – di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 5 del presente regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;
  - c. di intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo sia meritevole di attenzione;
  - d. di promuovere o sostenere iniziative esterne favorendo anche attraverso interventi finanziari diretti nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, singoli e privati a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agro alimentari e che non abbiano alcun fine di lucro;
  - e. di rilasciare un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di origine) al fine di attestare l'origine del prodotto oltre alla sua composizione.

### **Art. 2**

#### *Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni*

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 4 un apposito albo in cui vengono iscritte le segnalazioni relative alle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.
2. E' previsto che l'iscrizione sia concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno 5 anni consecutivi.

### **Art. 3**

#### *Istituzione del registro De.C.O.*

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito registro per tutti i prodotti tipici agro alimentari segnalati e denominati.

### **Art. 4**

#### *Le segnalazioni ai fini dell'iscrizione nel registro*

1. Le segnalazioni di prodotti agro alimentari ai fini dell'iscrizione nel registro De.C.O. possono essere presentate da chiunque abbia oggettivo interesse a promuoverle.
2. Le produzioni agro alimentari di cui al precedente comma potranno riguardare le seguenti tipologie:
  - Nocciole;
  - Formaggi tipici locali;
  - Paste fresche;
  - Prodotti della panetteria e della biscotteria e della pasticceria.
3. Le istanze per l'attribuzione della De.C.O. devono essere corredate da adeguata documentazione, in carta libera, diretta ad evidenziare sia la zona di produzione (il territorio comunale) sia le caratteristiche del prodotto.  
In particolare dovranno essere indicati:
  - il nome del prodotto;
  - le caratteristiche del prodotto e metodiche di valutazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali, uniformi e costanti;
  - i materiali e le attrezzature specifiche utilizzati per la preparazione, il condizionamento e l'impallaggio dei prodotti;
  - la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura;
  - produzione biologica.
4. Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro della De.C.O. si pronuncia una Commissione nominata dal Sindaco e presieduta dal Sindaco stesso o da un suo delegato. La Commissione sarà composta da un rappresentante del settore agricoltura, un rappresentante del settore artigianato, un rappresentante del settore commercio, un rappresentante del settore sanitario, un rappresentante del settore zootecnico, un rappresentante del settore agro alimentare, di un rappresentante dei consumatori e di un rappresentante (SOAT) Sezione Operativa Assistenza Tecnica.  
La Commissione approverà i disciplinari di produzione i quali saranno vincolanti per la concessione della De.C.O. Nessun compenso è previsto per i componenti della Commissione.

5. In ordine alla disciplina igienica inerente la produzione e la vendita dei prodotti De.C.O. ed alla relativa vigilanza igienico sanitaria si rimanda a quanto previsto dalla legge 283/62 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni iscritte nell'albo, possono fregiarsi per tutti i prodotti segnalati e denominati della scritta De.C.O. completata dal numero di iscrizione.  
Funge da segretario il responsabile del procedimento.

#### **Art. 5**

##### *La struttura organizzativa*

1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente Regolamento è individuata all'interno dell'area: Settore Attività Produttive.

2. Il dipendente responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

#### **Art. 6**

##### *Le iniziative comunali*

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.

2. Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.

3. Il comune, altresì, ricerca, ai fini De.C.O. forme di collaborazione con Enti ed Associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli Enti Locali.

#### **Art. 7**

##### *Le tutele e le garanzie*

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentite dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressione popolare riguardanti le attività agro alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 15 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.lgs. 18/08/2000, n. 267.

#### **Art. 8**

##### *Le attività di coordinamento*

1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo, Giunta Comunale e Sindaco, forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro alimentari, riferita alle corrispondenti espressioni locali.

#### **Art. 9**

##### *Promozione di domande di registrazione ufficiale*

1. Il Comune, sussistendo le condizioni previste dalla legge, promuove le presentazioni al Ministero delle Politiche Agricole ed alla Regione della domanda di registrazione dei prodotti agricoli ed alimentari ai fini della protezione della Denominazione di Origine Protetta o della Indicazione Geografica Protetta o della Attestazione di Specificità, da parte dei soggetti dalla vigente normativa Comunitaria.

2. Ai fini del riconoscimento D.O.P., I.G.P. o A.S., il Comune interverrà per sostenere l'iter procedurale delle aziende che producono i prodotti con il riconoscimento De.C.O. da più di 5 anni.

3. Il Comune, nel rispetto di criteri e modalità previste all'art.2 del Decreto MIPAF 350/99, promuovere altresì l'inserimento dei prodotti De.C.O. nell'elenco dei prodotti agro alimentari tradizionali di cui al D.lgs. 173/98.

#### **Art. 10**

##### *Norme finali*

1. Il presente Regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva.

2. Non sono previste riserve di alcun tipo all'immediata efficacia delle norme di cui al presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell'ambito dell'art. 1, ancorché non espressamente previste.

---

Approvazioni e Modifiche	Organo	Num. Atto	Data Seduta
Approvato	Delibera Consiglio Comunale	38	08/07/2003